

Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

Le autorità rumene che possono trasmettere atti o documenti sono tutti gli organi giurisdizionali rumeni abilitati a notificare o a comunicare atti giudiziari direttamente alle autorità atte alla ricezione degli Stati membri dell'Unione europea: i tribunali di primo grado, i tribunali in generale, le corti d'appello, la Suprema Corte di cassazione e di giustizia.

Notai, ufficiali giudiziari e altri soggetti abilitati a notificare o a comunicare atti all'estero trasmettono le loro istanze tramite l'intermediario degli organi giurisdizionali nel circondario in cui si trova la loro sede (articolo 32, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 189/2003 relativa all'assistenza giudiziario internazionale in materia civile e commerciale)

Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

L'autorità rumena abilitata a ricevere le istanze di comunicazione e di notifica di atti giudiziari e stragiudiziali degli Stati membri dell'Unione europea è l'organo giurisdizionale nella cui circoscrizione il destinatario ha la sede o il domicilio (articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 189/2003 relativa all'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale)

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

La posta e il fax sono gli strumenti tecnici utilizzati per la ricezione delle istanze e degli atti che li accompagnano.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I

La Romania ammette che i formulari standard della domanda siano compilati in inglese e in francese (oltre che in rumeno)..

Articolo 3 - Autorità centrale

L'autorità centrale rumena è il Ministero della giustizia.

Ministero della giustizia

Direcția Drept internațional și Cooperare Judiciară (direzione del diritto internazionale e della cooperazione giudiziaria)

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 București cod 050741

Tel.: +40372041077; Fax: +40372041079

Serviciul cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială (servizio di cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale)

Tel.: +40372041083; Tel.: +40372041218; Fax: +40372041079, +40372041084

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

La Romania ammette che i formulari standard della domanda siano compilati in inglese e in francese (oltre che in rumeno).

La posta e il fax sono gli strumenti tecnici utilizzati per la ricezione delle istanze e degli atti che li accompagnano.

Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

La Romania ammette che l'attestazione (o relata) dell'atto notificato o comunicato sia trasmesso in inglese e in francese (oltre che in rumeno).

Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

Gli atti processuali sono notificati o comunicati gratuitamente, d'ufficio, da parte degli ufficiali giudiziari dell'organo giurisdizionale competente o da un altro funzionario incaricato da quest'ultimo e, qualora ciò non sia possibile, per posta, per lettera raccomandata, con contenuto dichiarato e con avviso di ricezione, in busta chiusa, a cui sono allegati l'avviso di ricezione/la relata e una comunicazione. Su istanza della parte interessata e a sue spese, gli atti processuali possono essere notificati o comunicati dagli ufficiali giudiziari dell'organo giurisdizionale o dai servizi di corriere espresso (articolo 154, commi 1, 4 e 5 del Codice di procedura civile). Gli onorari degli ufficiali giudiziari sono compresi tra 20 e 400 lei. (V. l'ordinanza del Ministero della giustizia n. 2550/14. 11.2006 relativa all'approvazione degli onorari minimi e massimi per i servizi prestati dagli ufficiali giudiziari).

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

La Romania dichiara che gli agenti diplomatici e consolari stranieri non sono autorizzati a notificare o a comunicare atti giudiziari o stragiudiziali sul territorio rumeno, salvo che il destinatario dell'atto sia un cittadino dello Stato che rappresentano.

Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

La Romania si oppone alla possibilità di notifica o di comunicazione diretta, prevista dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento.

Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento, gli organi giurisdizionali rumeni possono pronunciarsi solo se tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte.

L'istanza per la rimessione in termini di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento, può essere proposta entro un anno dall'emissione della decisione.

Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2

Non applicabile.

Ultimo aggiornamento: 07/03/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.